

Modalità di verifica e di certificazione delle competenze (Artt. 3 e 9 dell’Avviso 4/2015 CIG) - 10/07/2015

L’art. 3 dell’Avviso n. 4/2015 prevede che *“tutte le azioni formative del Piano, ciascuna autonomamente, o nell’ambito di percorsi formativi che raggruppano più azioni, devono concludersi con la verifica e l’acquisizione di competenze certificate, con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento o, in mancanza, condivise tra le Parti nell’accordo sul Piano. In quest’ultimo caso, la procedura di certificazione dovrà essere svolta da soggetto terzo qualificato e le certificazioni finali dovranno essere allegare alla documentazione di chiusura delle attività del Piano, insieme ad un riepilogo puntuale dei risultati in rapporto a quanto pianificato nell’accordo di condivisione in sede di presentazione del Piano”*

All’art. 9 dell’Avviso si richiede inoltre che nell’Accordo di condivisione del Piano formativo risultino chiaramente, tra le altre informazioni, le modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori beneficiari della formazione. Le *“Istruzioni”* allegato n. 3 dell’Avviso ribadiscono che *“le azioni formative del Piano possono riguardare tutte le tipologie ed aree tematiche condivise tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa e finalizzate all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscono una maggiore occupabilità dei lavoratori interessati.”* Si ricorda, al riguardo, che sono escluse attività formative derivanti da obblighi di legge posti a carico delle aziende.

Ciò premesso, in presenza o meno di una normativa regionale e di un profilo professionale presente nei repertori regionali coerente con quello dei lavoratori beneficiari, le modalità di verifica e di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito dei percorsi formativi del Piano dovranno essere inserite nell’Accordo (nel testo o come allegato), *indicando le competenze da acquisire e il processo di verifica e di certificazione che viene condiviso.*

A tal fine, a titolo esemplificativo e di riferimento metodologico, si rinvia allo schema di decreto legislativo allegato all’intesa tra Stato e Regioni della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, con particolare riferimento all’allegato 5, che definisce i requisiti tecnici di processo, e agli allegati 6 e 7 (attestazione esito della validazione della/e competenza/e e della procedura di certificazione).

Si evidenzia, al riguardo, che la valutazione che porta alla validazione della/e competenza/e, che può essere svolta dall’ente che eroga la formazione, e la valutazione finalizzata alla certificazione, che deve essere svolta da un *soggetto terzo qualificato*, possono anche essere realizzate in forma integrata, con l’intervento del soggetto terzo qualificato in entrambe le attività.

Resta fermo, in ogni caso, che l’attività di valutazione delle competenze finalizzata alla loro certificazione deve essere sempre realizzata da un *soggetto terzo qualificato* e deve assicurare il rispetto dei principi di oggettività e di indipendenza rispetto agli altri soggetti coinvolti nel Piano formativo (ente erogatore della formazione, azienda, lavoratori).



Il *soggetto terzo qualificato* previsto dall'Avviso è costituito da una commissione o da un organismo collegiale, in cui sia assicurata la presenza per almeno il 50% dei componenti la suddetta commissione o organismo collegiale di soggetti (in possesso di comprovata capacità ed esperienza – curricolare - idonea ad accertare e certificare la/e competenza/e acquisita/e dal lavoratore) che non hanno concorso alla definizione e alla documentazione della/e competenza/e e alla progettazione e alla realizzazione della formazione.

Ciò premesso, nell'Accordo di condivisione (cfr. modello Allegato 4 dell'Avviso aggiornato) dovrà essere indicato che la procedura di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi formativi del Piano sarà svolta secondo la normativa regionale, o, nel caso di cui tale normativa non sia presente o non sia applicabile in relazione alle competenze previste dal Piano, dovranno essere inserite (nel testo dell'accordo o come allegato) le modalità di verifica e di certificazione delle competenze che vengono condivise, *indicando le competenze da acquisire e il processo di verifica e di certificazione che viene condiviso.*